



COMUNE DI DENNO

Provincia di Trento

Via Giovanni Ossanna n. 1 – CAP 38010

Tel 0461.655523 – Fax 0461.655549 - C.F. 80014520227

www.comune.denno.tn.it

c.denno@comuni.infotn.it - comune@pec.comune.denno.tn.it



Prot. **2136**/2018

Denno, 02 luglio 2018

OGGETTO: Ordinanza N. 06/2018. Ordinanza per il conferimento dei rifiuti solidi urbani.

IL SINDACO

Premesso che il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani viene svolto dalla Comunità della Val di Non in esecuzione delle specifiche normative di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, alla L.P. 14 aprile 1998 n. 5 e al D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg nonché in conformità alla convenzione sottoscritta dalla Comunità di Valle e dai rispettivi Comuni;

visto che la Comunità di Valle esercita le operazioni attinenti la gestione dei rifiuti solidi urbani quali la raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio, stoccaggio, imballaggio e deposito;

preso atto che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata da un apposito Regolamento deliberato dalla Comunità della Val di Non al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente che necessariamente deve coinvolgere tutti i soggetti coinvolti, partendo dai produttori degli stessi rifiuti e sensibilizzando al recupero delle materie prime e riutilizzazione dei beni;

tenuto conto che in questi anni la differenziazione dei rifiuti ha avuto un aumento esponenziale che ha prodotto ottimi risultati ma che in alcuni casi sono stati accertati abbandoni o conferimenti difformi dei rifiuti solidi urbani soprattutto di origine domestica;

ritenuto necessario individuare e perseguire anche amministrativamente le violazioni al conferimento illecito dei rifiuti solidi urbani che si riscontrano sul territorio;

vista la L.R. 22 dicembre 2004 n.7 "Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali";

ORDINA

il divieto di:

a) conferire i rifiuti in modo diverso da quanto stabilito dal Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani della Comunità della Val Di Non;

b) conferire rifiuti diversi da quelli i cui contenitori sono destinati;

c) conferire rifiuti domestici nei cestini pubblici o in contenitori destinati ad altri utenti e/o tipologie di rifiuti.

d) cernire, rovistare o prelevare i rifiuti collocati negli appositi contenitori anche depositati presso gli impianti di recupero o smaltimento.

e) esporre o lasciar depositati sulla strada i bidoncini dei rifiuti domestici destinati alla raccolta porta a porta in giorni diversi da quelli stabiliti dalla Comunità della Val Di Non.

f) non effettuare la differenziazione dei rifiuti della frazione umida e secca o di oggetti destinati al riciclo.

g) conferire il rifiuto della frazione umida senza utilizzare appositi sacchetti biodegradabili.

h) depositare all'esterno dei centri di raccolta qualsiasi rifiuto.

Fatto salvo quanto previsto da altre leggi o norme penali quali, le violazioni delle disposizioni sopra richiamate sono sanzionate come di seguito:

- lettera c), d), sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00.-
- lettera a), b) e), f), g), h) sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 150,00.-

Nei casi di reiterazione della violazione come previsto dall'art. 8-bis della legge 689/1981, le sanzioni amministrative sopra richiamate sono raddoppiate.

MODALITA' DI RICORSO

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato
- ai sensi dell'art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n.1034 entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R.di Trento.



IL SINDACO

rag. Inama Fabrizio